

SENTENZA N. 1/2016

**IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE - AREA NORD
DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA**

nella persona dell'Avv. Vito Stucci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento a carico della ASD Ritmica Piemonte, vincitrice della II prova del Campionato Regionale di Serie C Piemonte e Valle d'Aosta disputatasi a Chivasso (TO) in data 28.02.2016, a seguito del reclamo presentato in data 01.03.2016 dalla ASD Eurogymnica Torino

IN FATTO

- In data 28.02.2016 si disputava in Chivasso (TO) la II prova del Campionato Regionale di Serie C Piemonte e Valle d'Aosta; la ASD Ritmica Piemonte risultava vincitrice con il punteggio totale di 48,900 e seconda classificata risultava la ASD Eurogymnica Torino con punti 48,750;
- immediatamente dopo il termine della gara, prima dell'elaborazione delle classifiche e della premiazione, la ASD Eurogymnica Torino provvedeva a segnalare per iscritto e a far mettere agli atti il preteso utilizzo da parte della ASD Ritmica Piemonte di musica cantata in due esercizi (collettivo corpo libero squadra A e fune nastro in successione), contrariamente a quanto consentito dai "Programmi tecnici G. RITMICA 2016 (C.d.P versione 2013-2016)" che prevedono che *"Un solo esercizio tra quelli scelti può essere accompagnato da musica e parole (penalità 0,50)"*;
- in data 01.03.2016 la ASD Eurogymnica Torino depositava il reclamo di cui al presente procedimento, previo assolvimento del contributo di accesso alla giustizia;

IN DIRITTO

Esaminati:

- la relazione della Presidente di Giuria Signora Elena Bordino ed i verbali di gara pervenuti in data 08.03.2016;
- la relazione della DTR Signora Daniela Mazzucco pervenuta in data 10.03.2016;
- le copie delle *fiches* valutate dagli ufficiali di gara e dalla Giuria Superiore pervenute in data 12.03.2016;
- le osservazioni difensive pervenute dalla ASD Ritmica Piemonte in data 14.03.2016;
- il file audio dell'esercizio fune/nastro in successione della ASD Ritmica Piemonte, trasmesso dalla società reclamante in data 15.03.2016;

Preso atto:

- Del parere pervenuto dal Procuratore Federale in data 15.03.2016;

Rilevato:

- che i “Programmi tecnici G. RITMICA 2016 (C.d.P versione 2013-2016)” prevedono che *“Un solo esercizio tra quelli scelti può essere accompagnato da musica e parole (penalità 0,50)”*;
- che è pacifico ed incontestato che per la musica della prova collettivo a corpo libero della ASD Ritmica Piemonte la presenza di musica cantata risultava regolarmente segnalata sulla relativa *fiche*;
- che il file audio dell’esercizio fune/nastro in successione effettuato dalla ginnasta Savoia/Husanu della ASD Ritmica Piemonte, successivamente alla prova collettivo a corpo libero, costituito da un mix di estratti di vari brani, contiene quale seconda parte di tale mix inequivocabilmente una parte cantata, nello specifico le parole *“Bei mir bist du schon, please let me explain. Bei mir bist du schon means you’re grand”*;
- che tali parole, pur essendo un mix di tedesco ed inglese, appaiono immediatamente intelligibili e percepibili all’ascolto quale parte cantata ed hanno per di più un senso compiuto (*“Con me sei già bella, per favore lasciarmi spiegare. Con me sei già bella, significa che sei grande”*), a differenza del resto del brano utilizzato che contiene vocalizzi privi di significato;
- che appare pertanto priva di valore la difesa della ASD Ritmica Piemonte secondo la quale si tratterebbe di *“utilizzo della voce come strumento”*, in quanto tale asseritamente consentito dal CdP GR (rif. alla pag. 3/ 1.5.4: *“La musica può essere interpretata da uno o più strumenti, inclusa la voce utilizzata come strumento ...”*);
- che la presenza nel brano in questione delle frasi sopra indicate appare sufficiente a integrare la penalità peraltro tempestivamente invocata da parte reclamante, non essendovi nel regolamento indicazioni circa un numero minimo o massimo di parole da dover tenere in conto né della lingua utilizzata;

P.Q.M.

Lo scrivente Giudice Sportivo Territoriale – Area Nord, ritenuta la propria competenza, per i motivi sopra illustrati, accoglie il reclamo formulato dalla ASD Eurogymnica Torino ed ordina la riformulazione della classifica di gara con applicazione della penalità dello 0,50 a carico della ASD Ritmica Piemonte.

Condanna la ASD Ritmica Piemonte al pagamento delle spese di giudizio liquidate in misura pari alla tassa di accesso, e dunque in euro 200,00, da corrispondersi entro e non oltre gg. 15 dalla pubblicazione della sentenza sul sito federale.

Dispone la restituzione in favore della reclamante ASD Eurogymnica Torino del contributo di accesso ai servizi di giustizia, dalla stessa corrisposto in data 01.03.2016.

*Al Giudice Sportivo Territoriale
Area Nord*

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE
VIALE TIZIANO N° 70 - TEL . 06.87975088
00196 ROMA

Dispone altresì le comunicazioni di cui all'art. 48 e 60, comma 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI.

Genova-Roma, 16 marzo 2016

Avv. Vito Stucci

Giudice Sportivo Territoriale

Area Nord

